



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE IN PRIMA APPLICAZIONE, RISERVATE AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art 92 del C.C.N.L. 2019-2021 del comparto "Istruzione e Ricerca", sottoscritto il 18 gennaio 2024, disciplina le modalità di attivazione e svolgimento in prima applicazione delle procedure valutative per la progressione tra le aree riservate al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi della Basilicata.
2. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a valorizzare la professionalità, l'esperienza, le conoscenze e le competenze acquisite dal Personale in servizio, necessarie per poter svolgere le attività riconducibili all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, al fine di coniugare la promozione della crescita professionale del personale con le effettive esigenze di miglioramento e/o di sviluppo organizzativo dell'Università degli Studi della Basilicata per il rafforzamento della funzionalità e della efficienza dei processi interni e della qualità dei servizi erogati.
3. Le procedure si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
 - imparzialità, economicità, efficienza, efficacia e celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti;
 - garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 - garanzia del diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento;
 - garanzia del diritto alla riservatezza, secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 2

Procedure di attivazione

1. L'attivazione delle procedure di progressione tra le Aree è disposta sulla base delle esigenze organizzative dell'Ateneo, nonché nel rispetto dei vincoli e dell'equilibrio finanziario di bilancio. Esse sono effettuate ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, fatta salva la

riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno ed anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate, come previsto dall'art.1, comma 612, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Legge di bilancio 2022», in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, come previsto dall'art. 92 del vigente CCNL. La progressione tra le Aree avverrà per mezzo di un apposito bando di procedura comparativa interna emanato con Decreto del Direttore Generale.

2. Le procedure saranno distinte per area di appartenenza (Operatori e Collaboratori) in funzione del numero delle posizioni disponibili in relazione agli aventi diritto di ciascuna area.
3. Le procedure che riguardano i Collaboratori saranno, altresì, articolate in 3 Settori professionali: “Amministrativo”, “Bibliotecario” e “Tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali” in funzione del numero delle posizioni disponibili in relazione agli aventi diritto di ciascun Settore.
4. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e indica:
 - a) l'area e il numero dei posti disponibili per ciascuna Area e per ciascun Settore;
 - b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - c) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - d) la modalità di individuazione e di nomina della Commissione esaminatrice;
 - e) le modalità di valutazione;
 - f) la modalità di comunicazione con i/le candidati/e;
 - g) i motivi di esclusione, da disporre, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato/a;
 - h) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - i) il/la responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - j) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3 Requisiti di ammissione

1. Le procedure valutative di cui al presente Regolamento sono riservate ai/alle dipendenti dell'Università degli Studi della Basilicata che, **alla data di scadenza del bando** sono:
 - a) in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi della Basilicata;
 - b) in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'Allegato H – Tabella di corrispondenza di cui all'art. 92 per il personale Università - al C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo

2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 così come di seguito indicati:

- **passaggio da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori:**
 - b.1) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure:
 - b.2) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
- **passaggio da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari:**
 - b.3) laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure:
 - b.4) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

2. I/Le dipendenti, inoltre, per poter partecipare al bando:

- a) non devono aver ricevuto una valutazione negativa negli ultimi tre anni;
- b) non devono essere destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni superiori alla multa o, per le fattispecie previste dal CCNL 2019-2021 all'art. 25 "Codice disciplinare", comma 3, lett. g), al rimprovero scritto nel biennio precedente la scadenza per la presentazione della domanda;

3. L'accertamento del difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura valutativa comporta, in ogni fase del procedimento, l'esclusione del candidato dalla procedura, con provvedimento motivato.

Art. 4
Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è nominata con decreto del Direttore generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità in relazione al profilo messo a bando, più un segretario, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, 35-bis e 53 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in tema di incompatibilità, inconferibilità e pari opportunità.
2. In ogni caso i membri e il segretario scelti **non** possono:

- a) essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione,
- b) ricoprire cariche politiche;
- c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Se scelti tra il personale tecnico – amministrativo e bibliotecario i componenti devono essere inquadrati in un'Area Professionale almeno pari a quella dei Funzionari. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale appartenente ad un'Area Professionale non inferiore a quella dei Collaboratori.

4. Ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segretario, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

5. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra loro stessi e tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Art. 5 **Valutazione delle candidature**

1. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun/a candidato/a, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, sarà effettuata dalla Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale che definirà il punteggio attribuito a ciascun/a candidato/a utilizzando i criteri appresso indicati.
2. A parità di punteggio è preferito il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza e a parità di anzianità di servizio il/la candidato/a più giovane di età anagrafica.
3. La valutazione e la valorizzazione dei punteggi di cui al punto successivo è effettuata alla scadenza del bando.
4. Le procedure relative alle progressioni tra le Aree dovranno basarsi sui seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali va attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (art. 92 CCNL).
5. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50.

Di seguito sono specificati i criteri di valutazione:

- **Esperienza maturata** nell'area di provenienza ossia l'esperienza maturata nell'ambito del percorso lavorativo; sarà valutata l'**anzianità di servizio** maturata nell'Area, o nella categoria

equivalente, immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre. L'esperienza maturata (anzianità) viene considerata e valutata "al netto" di quella impegnata per accedere.

Il punteggio effettivo sarà calcolato anche sulle frazioni di anno, su base semestrale arrotondato al semestre intero, considerando la durata media di ciascun mese pari a 30 giorni, secondo la seguente regola:

- * \leq 6 mesi arrotondato all'anno precedente;
- * $>$ 6 mesi arrotondato all'anno successivo.

L'esperienza maturata in caso di part-time è valutata proporzionalmente alla percentuale di presenza in servizio.

■ **Titoli di Studio**

Si intendono esclusivamente i titoli di studio **aggiuntivi e ulteriori** rispetto a quello richiesto per l'accesso all'Area per la quale si concorre.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, si precisa che si considera come titolo minimo di accesso: il **"Diploma"** per il passaggio dall'Area degli Operatori a quella dei Collaboratori e la **"Laurea Triennale"** per il passaggio dall'Area dei Collaboratori a quella dei Funzionari.

Per gli altri titoli valutabili si specifica che:

- per Master universitario di I livello e di II livello si intendono corsi **universitari** di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente, della durata minima di un anno e dal valore minimo di 60 crediti formativi universitari (CFU).
- per Diploma di specializzazione universitaria (minimo 120 CFU) almeno biennale si intendono corsi **universitari** 'post lauream' che hanno lo scopo di formare specialisti.

■ **Competenze professionali**

Si considerano tutte le competenze acquisite nel corso delle esperienze lavorative, anche se apprese in contesti non universitari.

Gli **incarichi** oggetto di valutazione saranno quelli svolti **negli ultimi 5 anni** e conferiti con provvedimenti del Direttore Generale. Per i tecnici di Laboratorio saranno valutati gli incarichi svolti **negli ultimi 5 anni** e conferiti con provvedimenti del Direttore Generale e/o del Direttore del Dipartimento di afferenza.

Il punteggio effettivo sarà calcolato anche sulle frazioni di anno, su base mensile arrotondato al mese intero, considerando la durata media di ciascun mese pari a 30 giorni, secondo la seguente regola:

- * \leq 15 giorni arrotondato al mese precedente;
- * $>$ 15 giorni arrotondato al mese successivo.

Le “**Abilitazioni professionali**” conseguite che comportano iscrizione ad albi saranno valutate solo in quanto attinenti con l’attività lavorativa svolta.

Per “**Pubblicazioni** edite negli ultimi 10 anni”, si intendono le pubblicazioni di carattere scientifico, ossia qualsiasi documento o insieme di documenti che esponga, in modo sistematico e idoneo alla verifica, risultati originali o rielaborazioni originali di una ricerca scientifica, secondo i criteri e le metodologie utilizzate da ANVUR per la valutazione della qualità della Ricerca (VQR).

Criteri e relativi punteggi per passaggio da operatore a collaboratore

Criteri	Punteggio
Esperienza maturata nell’area di provenienza (max 20 punti)	Anzianità di servizio maturata nell’area immediatamente inferiore a quella bandita e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione, anche a tempo determinato: 0,5 punti per anno.
Titoli di studio aggiuntivi (max 15 punti)	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea triennale: 1 punto • Laurea V.O. / magistrale / specialistica: 2,5 punti • master universitario I livello: 1 punti • master universitario II livello: 2 punti • specializzazione post laurea: 5 punti • dottorato: punti 7
Competenze professionali (max 15 punti)	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitazioni professionali: 3 punti (max 1 abilitazione); • Incarichi conferiti e svolti negli ultimi 5 anni: incarichi specifici conferiti dal Direttore generale (e/o dal Direttore del Dipartimento per i tecnici di laboratorio): 2 punti per ciascun incarico • Pubblicazioni scientifiche edite negli ultimi 10 anni attinenti all’attività svolta: 0,5 punti per ciascuna pubblicazione • Pubblicazioni scientifiche edite negli ultimi 10 anni non direttamente attinenti all’attività svolta: 0,25 punti per ciascuna pubblicazione <p>(per le pubblicazioni scientifiche indipendentemente dalla tipologia è attribuibile un punteggio complessivo di max 7 punti)</p>

Criteri e relativi punteggi per passaggio da collaboratore a funzionario

Criteri	Punteggio
Esperienza maturata nell'area di provenienza (max 15 punti)	Anzianità di servizio maturata nell'area immediatamente inferiore a quella bandita e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione, anche a tempo determinato: 0,5 punti per anno.
Titoli di studio aggiuntivi (max 12,5 punti)	<ul style="list-style-type: none"> • Laurea triennale: 1 punto • Laurea V.O. / magistrale / specialistica: 2,5 punti • master universitario I livello: 1 punti • master universitario II livello: 2 punti • specializzazione universitaria post laurea: 5 punti • dottorato: punti 7
Competenze professionali (max 22,5 punti)	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitazioni professionali: 3 punti (max n. 1 abilitazione); • Incarichi di Responsabilità svolti negli ultimi 5 anni: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità di ufficio: punti 5 per anno; - Responsabilità per U.A./Laboratorio: punti 2 per anno; - Funzioni specialistiche assegnate ai sensi dell'art. 117 del CCNL vigente: 2 punti per anno; - Responsabilità ad interim: punti 0,3 dell'incarico per anno; • Pubblicazioni scientifiche edite negli ultimi 10 anni attinenti all'attività svolta: 0,5 punti per ciascuna; • Pubblicazioni scientifiche edite negli ultimi 10 anni non direttamente attinenti all'attività svolta: 0,25 punti per ciascuna. <p>(per le pubblicazioni scientifiche indipendentemente dalla tipologia è attribuibile un punteggio complessivo di max 7 punti).</p>

Art. 6

Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori e delle vincitrici

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con decreto del Direttore generale che contestualmente individua i/le vincitori/trici in relazione al numero dei posti messi a bando.
2. I criteri di priorità in caso di parità dei punteggi nel rispetto del principio di non discriminazione

sono di seguito elencati:

- a) maggiore anzianità di servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata, alla data della scadenza del bando, nella categoria di appartenenza del personale tecnico amministrativo espressa in giorni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
- b) minore anzianità anagrafica.

I criteri di priorità saranno presi in considerazione rispettando l'ordine riportato nell'elenco di cui al punto 2.

3. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet d'Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Il personale inquadrato nell'area immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure comparative non è sottoposto al periodo di prova.
5. Di norma il personale inquadrato nell'area immediatamente superiore, a seguito delle procedure valutative, rimane incardinato nella struttura e sede di appartenenza e con inquadramento nel relativo settore professionale, fatte salve specifiche esigenze organizzative, finalizzate al buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 7 **Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme, anche regolamentari, in materia di procedimento amministrativo e procedure concorsuali vigenti, queste ultime in quanto compatibili.